

Codice DB1413

D.D. 11 settembre 2012, n. 2178

Nulla osta ai soli fini idraulici in sanatoria per il mantenimento di un pontile galleggiante sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 93 del Fg. 7. Richiedente: Sig. Lagostina Daniele in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva "Feriolo Sporting Club".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

che nulla osta in sanatoria, ai soli fini idraulici e per quanto di competenza, affinché al Sig. Lagostina Daniele in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva "Feriolo Sporting Club", possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento di un pontile galleggiante sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) nello specchio d'acqua antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 93 del Fg. 7.

Il pontile galleggiante collocato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all'istanza in questione, debitamente vistati da quest'Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) per le opere, posizionate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, resta a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguite accurate verifiche periodiche in merito alla stabilità dell'opera in argomento come indicato nella relazione tecnica;
- 3) le catene di ancoraggio del pontile galleggiante dovranno essere di lunghezza sufficiente in modo da permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
- 4) il Sig. Lagostina Daniele è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 5) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni

nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'opera di che trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole